

Srl e spa, quorum differenti nel bis

Nelle spa, in seconda convocazione il bilancio può essere approvato anche con la presenza di una sola minoranza di soci, con la mera maggioranza di questa. In tal senso dispone infatti l'art. 2369, comma 3, ove si prevede che l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Regole del tutto diverse valgono per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione nelle srl.

Cerchiamo di spiegare meglio l'assunto. Nelle spa, come anticipato, in seconda convocazione l'approvazione avviene prescindendo dai presenti (qualunque sia la parte del capitale rappresentata) e non sono ammesse deroghe statutarie (art. 2369, comma 4). In altri termini se in una società vi sono dieci soci al 10%, la presenza di un solo socio, nonostante l'assenza degli altri nove, consente al primo di approvare il bilancio.

Non così nelle srl laddove, invece, i quorum della seconda convocazione devono trovare regolamentazione nell'atto costitutivo, il quale se da un lato può richiamare le norme in tema di spa, dall'altro può prevedere anche maggioranze diverse.

Si ricorda, infatti che per la srl, il codice non prevede un'assemblea in seconda convocazione, la quale può tuttavia pacificamente essere contemplata nell'atto costitutivo della società. In questi casi è ammesso che nell'ordine del giorno della prima convocazione venga prevista una o più date per la seconda convocazione o addirittura per la terza, richiedendo altresì quorum diversi per ogni convocazione (in tal senso notariato Triveneto mass. I.B.1, 2004) (per esempio, quorum uguali alla prima convocazione odiver-

si secondo quanto previsto nell'atto costitutivo). Deve quindi ritenersi che: «... in caso di previsione di seconda convocazione per l'assemblea di srl che taccia sui relativi quorum o che rinvii a quorum di legge si dovrà far riferimento ai quorum previsti per la prima convocazione della srl» (Consiglio nazionale del notariato, studio n. 119/2011).

I contenuti del verbale. I contenuti dei verbali delle assemblee ordinarie, ultimo atto prima del deposito dei bilanci al RI, sono stabiliti dall'art. 2375 c.c., che seppure in tema di spa evidenzia

contenuti validi anche per le srl, laddove tuttavia, a differenza che nelle spa può mancare il segretario.

In merito agli specifici contenuti del verbale, esso dovrà essere redatto in forma analitica, anche se alcune situazioni assembleari potranno essere inserite nella verbalizzazione in forma riassuntiva.

Le informazioni supplementari in assemblea. Attraverso le domande poste dai soci agli amministratori in assemblea e la successiva verbalizzazione può essere risolto il problema delle carenti informazioni esposte

nel bilancio (difetto di chiarezza).

Secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. 9/5/2008 n. 11554; Cass. 24/7/2007 n. 16388; Cass. 7/3/2006 n. 4874; Cass. 27/4/2004 n. 8001; contra trib. Milano 4/4/2011) i chiarimenti sul bilancio forniti in assemblea, se adeguati e opportunamente verbalizzati fanno venire meno l'interesse del socio alle eventuali impugnative della delibera di approvazione.

La trascrizione del verbale. In ottica letterale l'art. 2375 c.c. nell'imporre l'indicazione della data

I contenuti minimi del verbale

- 1) Individuazione e nomina del presidente (sempre) e del segretario (sempre nelle spa discrezionalmente nelle srl) dell'adunanza
- 2) Attestazione espressa da parte del presidente circa la regolarità della convocazione e dell'avvenuto accertamento della identità dei presenti (anche in allegato) e della loro legittimazione alla partecipazione all'assemblea
- 3) Computo da parte del presidente circa l'ammontare delle quote o azioni possedute dai presenti (tenendo anche conto delle azioni a voto multiplo) in modo da valutare il raggiungimento del quorum costitutivo (se necessario)
- 4) Indicazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui l'assemblea è stata chiamata a discutere e deliberare, nonché le modalità e il risultato delle votazioni in modo da consentire (anche a mezzo allegato) di individuare i voti favorevoli, gli astenuti e i dissenzienti
- 5) Riassunto, su richiesta dei soci, delle loro dichiarazioni, nonché quelle rilasciate dagli amministratori e, se presenti, dai sindaci, purché le stesse siano pertinenti all'ordine del giorno
- 6) Indicazione degli avvenimenti occorsi, più significativi e rilevanti, che i soci assenti e i terzi possono avere interesse a conoscere
- 7) Luogo in cui l'assemblea si è svolta, ora e data della stessa

dell'assemblea evidenzia con chiarezza la possibile scissione tra tale data e quella di redazione del verbale, nei casi in cui lo stesso non sia redatto contestualmente all'assemblea. Da ciò deriva che in calce allo stesso, nei casi di redazione differita rispetto all'assise, dovrebbero distintamente risultare sia la data dell'assemblea che quella della redazione del verbale. Detta differenziazione appare peraltro fondamentale nel caso di ritardata trascrizione del verbale nel libro delle deliberazioni onde non accorciare, indebitamente il periodo concesso alle impugnative che decorrono da tali trascrizioni.

I controlli dei sindaci. Da rilevare, a riguardo che, nelle società maggiori, anche i sindaci sono tenuti a verificare la correttezza del verbale assembleare attraverso il quale viene formalizzata l'approvazione del bilancio di esercizio.

È quanto si legge nella norma di comportamento del collegio sindacale n. 4.1, recentemente innovata dal Cndcec, attualmente in consultazione insieme a tutte le altre nuove norme. La giurisprudenza sul tema, al di là dei possibili risvolti penali che una condotta di tal genere può comportare, è giunta alla conclusione che le false attestazioni circa il regolare svolgimento dell'assemblea possono fondare il sospetto di gravi irregolarità ai fini della procedura di controllo giudiziario ex art. 2409, c.c. Ciò in quanto «gli amministratori e i sindaci, anche qualora non abbiano partecipato direttamente alla redazione del verbale, devono pur sempre esercitare un dovere di controllo della veridicità delle risultanze del verbale stesso (trib. Cassino 19/4/91; trib. Milano 22/5/1984).